

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE LAVORO

(aggiornato al 1° maggio 2023)

Articolo 1

(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al caporalato, di cui al comma 1, favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'Istat. Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e dei risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole; l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali delle aziende agricole; l'Ispettorato nazionale del lavoro mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni alle aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione

i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le Regioni, le Province autonome mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: “I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) partecipano alla Commissione senza diritto di voto.”;

b) all'articolo 12, comma 1, le parole “comparativamente più rappresentative” sono sostituite dalle parole “maggiormente rappresentative”;

c) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione”;

d) all'articolo 38, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati presso la banca nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, provvede a riscontrare il mantenimento del requisito di cui al precedente comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti.”;

e) all'articolo 41:

- 1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzia la necessità”.
 - 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole “visita medica preventiva” sono inserite le seguenti: “, anche in fase preassuntiva,”;
 - 3) al comma 2, la lettera e-bis) è abrogata;
 - 4) al comma 2, lettera e-ter), dopo le parole “verificare l’idoneità alla mansione” sono inserite le seguenti: “, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”;
 - 5) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami ed indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva.”;
 - 6) al comma 4-bis, la parola: “2009” è sostituito dalla parola: “2023”;
 - 7) al comma 6-bis, le parole “alle lettere a), b), c), e d) del” sono sostituite dalla parola “al”;
 - 8) al comma 9, le parole “all’organo di vigilanza” sono sostituite con le seguenti “alla ASL”.
- f)** all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. 3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell’Ispettorato, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro”;

g) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti “commi 1, 2, 3, 4 e 5”.

Articolo 3

(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8. - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.”.

Articolo 4

(Modifiche in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato” aggiungere le seguenti: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,”;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di

ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”;

c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole “di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” inserire le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,”.

Articolo 5

(Durata del periodo di prova)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, dopo le parole “alla natura dell'impiego”, sono inseriti i seguenti periodi: “Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi ed inferiori a dodici mesi”.

Articolo 6

(Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «con decorrenza dal 1° settembre 2022» sono soppresse;

b) dopo le parole «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti «entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile».

Articolo 7

(Misure in materia di politiche formative)

1. A decorrere dal 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi del Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 8

(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i PUA)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, gli ATS e i Comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumere personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse del nuovo "Piano Nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022 – 2024", finanziato con il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557-557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR)

1. Al fine di favorire il potenziamento degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, cui è affidata la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), concorrendo alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, alla lettera d-quinquies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole “quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.”, sono sostituite dalle seguenti: “quale quota di risorse finalizzate al processo di rafforzamento degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.328, da realizzarsi mediante il finanziamento dell'incremento delle capacità operative dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario per le funzioni di programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi, dei servizi e delle attività anche utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) ai sensi dell'articolo 1, commi da 160 a 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e del livello essenziale delle prestazioni definito ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”.

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 801, è inserito il seguente: “801-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con specifico riferimento al rafforzamento degli Ambiti territoriali sociali (ATS), a valere sulle risorse ivi stanziare e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli Ambiti territoriali sociali (ATS) o i Comuni che ne fanno parte possono effettuare assunzioni di personale, anche amministrativo, per le funzioni utili al raggiungimento dei LEPS affidate agli Ambiti stessi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”.

Articolo 10

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dal comma 735 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni” inserire le seguenti: “e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”.

Articolo 11

(Modifiche al Codice del terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente: “Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.”;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: “2-bis. Se successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2, o, con riferimento alle

reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del registro.”;

Articolo 12

(Attività dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi)

1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, l'Istituto può mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi.

2. A tal fine l'Inps può trasmettere al contribuente una comunicazione per l'eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni. Il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, può segnalare all'Inps eventuali elementi, fatti e circostanze dallo stesso non conosciuti riferiti alla comunicazione.

3. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti nei successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al-2,75% dell'importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento in forma dilazionata, l'applicazione della riduzione di cui al periodo precedente è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica una

sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2, l'Inps può avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti all'articolo 6 del presente decreto al fine di determinare gli imponibili non dichiarati e i contributi non pagati. In tale ipotesi, le sanzioni civili sono calcolate in base alle previsioni di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 13

(Pagamento dilazionato dei debiti contributivi)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, può essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, che saranno definiti con proprio atto dai Consigli di Amministrazione di ciascuno degli Enti impositori e che dovranno essere ispirati a favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi pagamenti.»

2. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

Articolo 14

(Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi)

1. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti d'ufficio dell'INPS sulla base di elementi tratti anche

dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deduce l'esistenza e la misura di base imponibile non dichiarata o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni, agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovute.

2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici dell'INPS possono:

- a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti
- c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
- d) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

3. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere effettuate in via prioritaria a mezzo posta elettronica certificata. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.

4. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento da notificarsi al contribuente prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'accertamento le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.

5. In mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento di cui al presente articolo, l'INPS notifica avviso di addebito ai sensi dell'art. 30 comma 2 del d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni

fondato sull'avviso di accertamento di cui al comma 1, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 2, lettera a), o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, notizie e documenti richiesti ai sensi del comma 2, costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Articolo 15

(Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva)

1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, aggiungere le parole “presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
2. All'art.29, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, aggiungere le parole “il ricorso va notificato all'ente impositore presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.

Articolo 16

(Attività di Inps Servizi S.p.A. a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le sue società o enti vigilati e in house)

1. All'articolo 5-bis del Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, è aggiunto, infine, il seguente comma: “8. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le sue società o enti vigilati e le società che operano quale società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società INPS Servizi S.p.a.”.

Articolo 17

**(Apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione unitaria Credito e
Attività Sociali)**

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.
2. L'adesione esercitata è irrevocabile e le prestazioni di welfare potranno essere richieste decorso un anno dall'iscrizione al Fondo.

Articolo 18

**(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape
sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Articolo 19

(Svolgimento in modalità videoconferenza o mista delle riunioni degli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996)

1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, in modalità videoconferenza o mista, con i criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Gli enti interessati, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti con apposita delibera da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 20

(Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie)

1. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è integrato, per l'anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede **mediante ... (Tabella A MLPS)**

Articolo 21

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di

cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.”.

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680” sono sostituite dalle parole: “l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”

Articolo 22

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti)

1. Alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole “maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;

b) all'articolo 2, commi 2 e 4, laddove ricorrono le parole “maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “maggiorati dell'interesse composto annuo di cui all'articolo 1, comma 2”;

c) all'articolo 5, comma 4, numeri 1 e 2, laddove ricorrono le parole “tasso del 4,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “tasso di cui all'articolo 1, comma 2”;

d) all'articolo 5, comma 6, le parole “tasso del 6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “tasso di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato di 1,5 punti”;

e) all'articolo 6, comma 2, le parole “tasso del 4,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “tasso di cui all'articolo 1, comma 2”.

2. Alla legge 5 marzo 1990, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare

dei contributi di loro pertinenza capitalizzati al tasso annuo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, ovvero, nel solo caso in cui i contributi della gestione trasferente siano interamente soggetti al sistema contributivo di calcolo della pensione, il montante contributivo accumulato”;

b) l'articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Laddove la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, l'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 costituisce la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall'ente cui fa capo la gestione, con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 509 del 1994”;

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 2 sono soppressi;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole “dell'onere di riscatto” sono sostituite da “e dei relativi valori”;

e) l'articolo 4, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare delle somme che verranno trasferite e, salvo rinuncia dell'interessato da comunicare entro i successivi sessanta giorni, dà luogo alla ricongiunzione.”;

f) l'articolo 4, comma 3, è soppresso;

g) all'articolo 4, comma 4, le parole “avvenuto il versamento di cui al comma 2” sono sopresse;

h) all'articolo 4, comma 4, lettera a), le parole “maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;

i) all'articolo 4, comma 4, lettera b), le parole “maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “capitalizzate al tasso annuo di cui alla lettera a)”;

l) all'articolo 4, comma 6, le parole “di un interesse annuo al tasso del 6%” sono sostituite dalle seguenti: “di un interesse annuo al tasso annuo di cui al comma 4, lettera a), maggiorato di 1,5 punti”.

k) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: “6. (Coincidenza di periodi di contribuzione). 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, tali periodi sono contati solo una volta ai fini del diritto, mentre le relative contribuzioni sono cumulate ai fini della misura della prestazione.”.

3. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, come modificata dalla presente norma, opera anche nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia quale gestione presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa sia quale gestione interessata al trasferimento. Possono essere ricongiunti presso detta gestione anche periodi contributivi antecedenti il 1997 e periodi assoggettati al regime retributivo. Le somme trasferite alimentano il montante contributivo e il corrispondente trattamento è interamente calcolato secondo il regime contributivo.

Articolo 23

(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente comma 11: “11. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il

Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo SINBA. Il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato – Regioni, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell'infanzia, adolescenza e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. La partecipazione al Tavolo di lavoro è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono abrogate le parole “Ministro per la solidarietà sociale” e, dopo le parole “il Ministro della giustizia e il”, è aggiunto “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “2. La relazione di cui al comma precedente deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché

delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”.

Articolo 24

(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «*Negli anni 2019-2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*Negli anni 2019-2022 e fino al 30 giugno 2023*».

Articolo 25

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);».

Art. 26

(Modifiche in materia di dimissioni)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

“7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo”.

Art. 27

(Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

“12. Per i Fondi di solidarietà bilaterali che si costituiscono successivamente al 1° maggio 2023, i singoli decreti istitutivi, di cui al comma 2, al fine di attuare la previsione di cui all'articolo 30, comma 1-bis del presente decreto, quantificano la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovrà essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del presente decreto al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al periodo precedente è determinato dal suddetto decreto, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del presente decreto dell'anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale e del rapporto fra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale neocostituito rispetto all'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale”.

Art. 28

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di età inferiore a trentadue anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con successivo decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi 7 milioni di euro, si provvede con i residui delle risorse del Fondo di cui all'articolo 104, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 29

(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) formazione di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.”

